

XII / 10
Anno XII

Le Apuane

RIVISTA DI CULTURA - STORIA - ETNOLOGIA

MASSA - ULIVETI

ANNO DI FONDAZIONE 1980

L'ISTITUTO DEL COMPASCUO E LA SENTENZA DEL 1189
TRA VINCA E ANTONA

di Massimo Michelucci

"In patris omnipotentis nomine amen. In Rocha Massa praesentibus testibus infrascriptis de lite et discordia quae vertebantur infra homines de Vinca et Cervaria ex una parte, et homines de Antonio ex altera de Alpe, quae lis agitabat sub domino Gulielmo Corso marchione; et ipsemet dedit potestatem de ipsa lite et discordia domino Petro de Arcola et Comiti Rinaldo ut vidissent et audivissent [utriusque] iura; et visis et auditis et cognitis habuerunt consilium, ad honorem curiae suam publicam reddiderunt sententiam et discerunt ita quod ipsi homines de Vincha et Cervaria habeant pasculis (chacillis) sicut fuerunt cum ipsis de Antonio in concordia: talgia aliqua non faciant unde lite crescere possit; de eschis dixerunt quod illi de Antonio colligant in vallo duos dies antequam illi de Vincha et Cervaria: semper et postea colligant ipsimul tali parte: quod nullus debet aliquem secum menare ad colligendum nisi de eorum villis: taliare non debent illi de Vincha et Cervaria aliquo modo; et sic praeceperunt ambabus partibus pro concordia ut attendissent sub pena centum librarum imperialium [monere] curie et dixerunt si aliqua discordia esset de ipsa sententia infra eos ad voluntatem ipsae curie fiat. Factum est hoc anno a nativitate Domini millesimo centesimo octuagesimo nono indictione sexta idus ianuarii feliciter. Fuerunt [testes] Timolus quondam Bonandonis. Ferragutus quondam Gerardini Canevarii. Albertus de pecora et alii complures. Ego Albertus de Massa marchionalis [notarius] gloriosissimi Federici Romani Imperatoris regnantis ad ipsis petro [et] comite rogatus ut hanc scripturam ipsae sententiae scripsissem ita scripsi et complevi et dedi."

E' questa la trascrizione della sentenza del gennaio 1189, tra Vinca e Cervaria in Lunigiana e Antona nel Massese, conservata in copia d'epoca più tarda presso l'Archivio di Stato di Massa e relativa a pascoli comuni esistenti in una zona di territorio, che poi meglio si potrà definire, nell'alta valle del Frigido¹.

Cfr. ASM, Manoscritti, n. 87/2. Il testo riprodotto è quello trascritto e pubblicato da U. Formentini, *Monte Sagro (Saggio sulle istituzioni demo-territoriali degli Apuani)*, in "Atti del 1° Congresso Internazionale di Studi Liguri", Monaco-Bordighera-Genova, 10-17 aprile 1950, Bordighera, 1952, p. 211 [uniche differenze e cambiamenti, rilevati dal confronto con l'originale e resi in corsivo tra parentesi quadre, sono: il vocabolo "utriusque", per cui si traduce "affinché vedessero ed ascoltassero i diritti di entrambi" e la modifica di "monere" con "monete", mentre le altre parentesi sono del Formentini stesso]. L'autore informa che Cervaria era un antico castellare di cui rimangono ancora le rovine sopra l'attuale villaggio d'Aiola, nella valle del Lucido. Segnalo che una trascrizione della stessa sentenza è riportata anche in un documento del 1822 dell'Archivio di Fivizzano, con alcune variazioni rispetto a quella fatta

1189. Fornaro. In Matta

Cop. sent. del D. Pietro di
Aruda, ep. Pinaldo Sep. del
Met. Guglielmo Corra, con prom.
delle diff. tra Vinca, e Fornara
con Antona d. H. H. H.

Vinca. hab. pascon come o. con
Antona. q. ^{te} raccoglie le
robbe mangiate nella
Valle due giorni p. di Pinu.
Doppo ins. ma non condurre
seco a mezz. solo per. delle
Loro Ville; Pinu, e Fornara
non tagli in al. mod.
Tutto isto sent. d. 100 E. H. H.

sub prelo Cantuariensi imp[er]at[ur]i
curia. Et a p[ar]te si aliquis
h[ab]et esse et p[er] p[er]sonas imp[er]at[ur]i
a voluntate p[er] se fieri

hoc sine rationibus
nullius legitime occurrere non
videtur. Et p[er] p[er]sonas p[er]sonarum
p[er]sonarum.

Firmiter timulus quoniam bonarum
reguntur quoniam p[er]sonarum
Albertus de p[er]sonis p[er]sonarum
p[er]sonarum

Ego Albertus de massa m[er]itum
clarissim[us] p[er]sonarum p[er]sonarum
p[er]sonarum. a p[er]sonis p[er]sonarum
reguntur p[er]sonarum p[er]sonarum
p[er]sonarum p[er]sonarum p[er]sonarum
p[er]sonarum p[er]sonarum

L'atto è un documento oggettivamente importante perché rappresenta una delle pochissime fonti scritte per la storia di Massa e del suo territorio, nell'Alto Medioevo².

Da esso si evince che la lite esistente tra le opposte comunità fu sottoposta al Marchese Guglielmo Corso³ che chiamò a giudicarla il dominus Pietro di Arcola ed il Conte Rinaldo.

Nella sentenza, data nella Rocca di Massa, il giorno 8 gennaio⁴, si legge che

dal Formentini. Per essa l'estensore parla di una copia di sentenza, o strumento di convenzione, esistente nella prima filza dei documenti dello stesso archivio riguardanti il problema tra Forno e Vinca. Purtroppo non ho rinvenuto detta copia nel fascicolo. Naturalmente non è dato sapere se si tratta di copia di documento identica a quella trascritta da Formentini e riprodotta in foto nel presente articolo. Non è possibile quindi stabilire se le differenze di trascrizione corrispondono ad errori o errate decifrazioni od ad un testo diverso. La riproduco comunque di seguito segnalando in corsivo le differenze più significative rispetto a quella del Formentini e lasciando tra parentesi quadra le parole di non sicura decifrazione: "In nomine Patris omnipotentis Amen. In Rocca Masse presentibus testibus infrascriptis. De lite, et discordia, quae vertebatur, inter homines de Vinca, et Cervaria, ex una parte, et homines de Antonio ex altera de alpe, quae lis agitabatur sub domine Golielmo Corso Marchione, et ipsemet dedit potestatem de supradicta lite, et discordia Domine Petro de Arcola, et Comitibus quidam [Passandi], ut iudicant, et audivent utrosque [Partis] rationes. Quibus auditis, et cognotis habuerunt consilium, et ad hunc finem suam publicam Sententiam reddiderunt, et discerunt, ita quod supradicti homines de Vinca, et Cervaria habeant Pascolo in [boscos illis], et ut sint in concordia cum infrascriptis homines de Antonio. Ita [ad- -] fuerunt talgia aliqua inter eos non fiat, eunde Lites crescere possent. De escis discerunt quod illi de Antonio colligant in valle duos dies antequam colligant illi de Vinca, et Cervaria, sed semper, et postea colligant simul. * [questo punto divide in maniera diversa la frase] Tali parte quod nullus debeat aliquam secum menare ad colligendum, nisi de eorum Villis. Taliare non debent illi de Vinca, et Cervaria alio modo. Et sic preceperunt ambabus partibus pro concordia, ut attenderent sub pena centum Solidorum Imperialium Monete Curie. Et discerunt si aliqua discordia esset de supradicta Sententia inter eos, ad voluntatem suprascripte Curie fiat.

Factum & [...omissis nel testo] Albertus de Massa Marchionem Gloriosissimi Federici Romani Imperatoris Notarius [... ommissis nel testo]". Cfr. *Spoglio delle filze dell'Archivio Comunicativo di Fivizzano, riguardante le pendence fra quelli di Vinca, e del Forno - 1189/1822*, in ASM - ASCF, b. 967, fasc. 1822 - Lettere del Sig. Avv. Regio.

Cfr. M. NOBILI, *Le fonti altomedievali del territorio di Massa (secoli IX-XII)*, in "Le fonti scritte della storia locale a Massa - Atti del seminario di studi settembre-dicembre 1989", Comune di Massa, 1992, pp. 18-21. L'autore segnala l'esistenza di 2 documenti per il IX secolo, 4 per il X secolo, 5 per l'XI secolo e infine 7 per il XII secolo, tra i quali l'atto giudiziario del 1189.

Sicuramente Guglielmo Corso Marchese di Massa (1173-1204), figlio di Alberto Corso, che era figlio di Alberto Broto Porrata, a sua volta figlio di Alberto Rufo. Un altro Guglielmo fu Giudice di Cagliari e Arborea (1190-1214), ma era figlio di Oberto, altro figlio di Alberto Corso, e quindi nipote del Guglielmo di cui tratto.

Per queste notizie ringrazio l'amico Roberto Ricci di cui ho potuto leggere il saggio "I Marchesi Obertenghi tra 12° e 13° secolo e i loro vassalli", di prossima pubblicazione. Per la genealogia dei Massa-Corsica cfr. anche E. BIGINI, *Massa nella storia - Nel centenario dell'Unità d'Italia*, SEA, Carrara, 1979, pp. 45-48 e E. BIGINI, *Massa dei miei sogni*, Centro Culturale Apuano, Massa, 1986, p. 144. Bigini, riguardo al documento della sentenza del 1189, tra l'altro segnala l'importanza del notaio rogante l'atto che si definisce di Massa dei Marchesi, a dimostrazione di come la città esprimesse, già in quel tempo, una classe colta. Ivi p.61.

L'amico Mariano Lallai mi ha spiegato con puntiglio, in ragione dei diversi errori riscontrati nella datazione della sentenza, che l'indizione sesta delle idi di gennaio corrisponde all'8 del mese, in quanto le idi di gennaio cadevano il 13 ed i giorni anteriori ad esse, in questo caso 6, devono essere calcolati partendo dal 13 compreso. Per la conferma di tale computo del calendario romano cfr. L. CASTIGLIONI - S. MARIOTTI, *Il Vocabolario della lingua latina*, Loescher, Torino, 1990, nuova ediz., pp. 1820-1821.

i giudici: "stabilirono che gli uomini di Vinca e Cervaria abbiano i pascoli (e i sentieri che conducono ad essi) così come fu concordato con quelli di Antona, e che non facciano alcun taglio per cui possa accrescersi la lite; per quanto riguarda le ghiande [de eschis] stabilirono che quelli di Antona possano raccogliere nella valle due giorni prima di quelli di Vinca e Cervaria, dopo di che e sempre raccolgano assieme da quella parte; che nessuno poi debba condurre altri con sé a raccogliere, se non dei loro villaggi; che non debbano quelli di Vinca e Cervaria tagliare [piante] in alcun modo; e così prescissero, ad entrambe le parti per la concordia, che si attenessero sotto pena di cento libbre imperiali in moneta della curia, e stabilirono che se vi fosse fra loro qualche altra discordia riguardo a quella stessa sentenza sia risolta a volontà della stessa curia." Emerge evidente che l'accordo tra le parti riguardava un utilizzo del territorio in questione comprendente diversi diritti ed usi oltre al pascolo. Nel risvolto del documento, che ricordo è copia presumibilmente del Cinquecento, è scritta in italiano l'annotazione/spiegazione: "Vinca habbia pascoli comuni con Antona. Questa raccolga le robbe mangiative nella Valle due giorni prima di Vinca...". Ho risolto il "de eschis" con "ghiande" sulla base del Glossario di latino medioevale del Du Cange che presenta "esca" con i significati di: 1) "Modus agri. Escas terrae, ubi seminantur duo modii frumenti et amplius", e 2) "glandatio, porcorum esca", rinviando ad "escatico" che equivarrebbe al "de eschis". Mi sembra opportuno sottolineare che il Du Cange, autore del Seicento, citava come fonte per la sua definizione una "Charta Friderici Imp." del 1178, gli stessi anni del nostro documento⁵. In italiano l'esca è in generale il cibo per gli animali, mentre l'eschio o ischio, derivante dal latino "aesculus", è la quercia in genere e ciò rimanda alla raccolta delle ghiande. Plinio distingueva tra le querce il "robur", il "quercum" ed appunto lo "aesculum" che sarebbe il "farnetto", informando tra l'altro che le ghiande costituivano anche una risorsa alimentare per molti popoli, tanto che da esse, seccate e macinate, si ricavava una "farina che veniva impastata per farne una sorta di pane"⁶. L'allevamento del maiale era diffusissimo in tutta Europa nel Medioevo e per la nostra zona

⁵ Cfr. CHARLES DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Ristampa anastatica, Graz, Austria, 1954. Per l'aiuto nella traduzione di un latino medioevale, che è alterato e spesso non semplice, ringrazio l'amico Enrico Medda. Per "chacillis", sempre dal Du Cange, si è risolto come diminutivo di "chacea, via per quam aguntur animalia ad pascua". L'improbabile "monere curie", trascritto dal Formentini, andrebbe risolto a senso in "onore o ricordo della curia", ma come già segnalato un raffronto con il documento originale dell'ASM permette di trascrivere più verosimilmente con "monete curie" (in moneta della curia) ed a questo proposito è opportuno anche segnalare che nell'altra trascrizione citata sono riportate in questo caso proprio tali parole. Per "Ipsimul", che non esiste nei vocabolari, si è risolto che sia fusione delle parole ipsi e simul, ancora segnalo che nel secondo testo appare solo "simul".

⁶ Cfr. G. PLINIO SECONDO, *Storia naturale, III Botanica*, Libri 12-19, Einaudi, Torino, 1984, pp. 379-381. Segnalo, per curiosità, che eschio/ischio è anche nome regionale del ligustro (ligustrum volgare) arbusto spontaneo della macchia mediterranea con foglie molto appetite da bovini ed ovini, cosa quindi sempre comunque legata alla pastorizia.

non si può non ricordare la tradizione millenaria del lardo di Colonnata che ne è una prova molto concreta. Ma anche sul piano documentario esistono precisi riscontri. Per esempio nei Patti e Convenzioni con il Comune di Lucca del 1316 tra le altre cose rimasero ad appannaggio dei Marchesi di Massa lo "herbaticum" e lo "jus percepiendi lumbos porcorum" prova di una specifica e cospicua attività di allevamento dei suini. Norme, divieti, tasse, etc. regolanti l'allevamento dei maiali si avevano poi negli statuti medioevali di Massa, Antona e San Vitale ed in quelli di Carrara⁷. Infine, molto significativamente, in una sentenza di confine del 1318 tra comunità lunigianesi si stabiliva il diritto di pascolare, in un determinato territorio, "vaccas, boves, asinos, mulos, capras et porcos et alia animalia quadrupedia", eccetto che nel periodo compreso "dal tempo in cui le ghiande cominciavano a cadere sino a quello in cui venivano raccolte", cioè da San Michele (29 settembre) a San Andrea (30 novembre)⁸.

Sul piano sostanziale ancor più rilevante è il fatto che nella sentenza si rintracci il segnale della permanenza in epoca medioevale dell'antico istituto del compascuo, sul quale è basata una ipotesi più che oggettiva sull'organizzazione demoterritoriale degli antichi popoli Liguri-Apuani.

Il Formentini, in un testo famoso, ha immaginato il Monte Sagro come acrocorno montano attorno al quale si concentravano, sia sul versante marino, sia su quello lunigianese, i vici ed i castellari, cioè gli insediamenti in cui anticamente era organizzato socialmente un pagus (o forse più pagi), cioè un distretto del popolo degli Apuani⁹.

Il Monte Sagro, con i suoi crinali, non rappresentava quindi, come oggi, una barriera o addirittura la divisione amministrativa tra comunità, ma il luogo dell'unione. Ciò è la conferma di una tipologia insediativa comune, nella preistoria, a tutto il popolo ligure che vedeva ovunque sviluppati i villaggi con disposizione concentrica attorno ai pascoli montani¹⁰.

⁷ Cfr. *Corpus Statutorum Lunigianensium*, II, a cura di M. Conti, Accademia di Scienze G. Capellini, La Spezia, 1985, p. 37; G. SFORZA, *Statuti di Massa di Lunigiana*, Modena, Vincenzi e Nipoti editori, 1892, p. 27; A. ANGELI, *Carrara nel Medioevo - Statuti e ordinamenti*, in "Atti della Soc. Ligure di Storia Patria", vol. LIV, Genova, 1929, p. 98.

⁸ Cfr. *Sentenza arbitrata tra le comunità di Bibola e Burcione, da un lato, e la comunità di Facinello, dall'altro, per questioni di confine (23 marzo 1318)*, riprodotta da C. Guaschino, *Vertenze di confine nel Trecento in Lunigiana*, in "Giornale storico della Lunigiana", n.s., Anno VIII, n. 3-4, luglio-dicembre 1957, p. 126.

⁹ Cfr. U. FORMENTINI, *Monte Sagro...*, op. cit. p. 211.

¹⁰ Cfr. U. FORMENTINI, *Conciliaboli Pievi e Corti nella Liguria di levante - Saggio sulle istituzioni liguri nell'antichità e nell'alto Medioevo*, parte 2a, in "Memorie dell'Accademia Lunigianese di Scienze G. Cappellini", 1926, anno 7°, fasc. I/II, p. 18. Manfredo Giuliani, nel 1929, aveva ben spiegato come, per tali ragioni, "il concetto democratico-regionale non si identifica con quello fisico-geografico" e parlando dell'antica viabilità favorita dai monti aveva scritto: "i nodi montuosi riuniscono e non dividono le popolazioni, le strade non seguono il corso delle acque, nei piani delle valli verso le foci, ma preferiscono i terreni saldi delle parti alte e i passi diagonali". Il brano è riprodotto da G. L. Maffei (a cura di), *La casa rurale in Lunigiana*, Marsilio, Venezia 1990, p. 54. Sul tema del crinale come unità mi piace ricordare il

Gli Apuani erano uno dei popoli costituenti la nazione dei Liguri e le Apuane, a levante della odierna Liguria, che rappresenta il fulcro geografico di quella antica nazione, ne sono considerate uno dei luoghi sacrali più importanti. Il toponimo Sagro non sarebbe che una conferma di ciò¹¹.

Lo stesso significativo termine Alpe rinvia nella sua definizione ai pascoli montani, agli alpeggi, ed anche propriamente al crinale ed al giogo montano; dal che, tra l'altro, ben viene giustificata la locuzione "Antonio ex altera de Alpe" (cioè dall'altra parte del giogo, del pascolo montano), che appare nella sentenza del 1189¹².

Come si vede il riferimento al compascuo apre la strada ad un discorso che conduce addirittura ad epoche preistoriche. Esso è, infatti, il relitto di una costituzione sociale a base comunistica e configura l'esistenza di popoli ancora immersi in un primitivo nomadismo pastorale che andavano creando le prime norme di un vivere civile e non causale, anche se con regole certo molto semplici quali quelle previste nell'istituto del compascuo che stabilivano il diritto all'uso di un territorio solo sulla base della precedente usucapione annuale¹³.

Ma questo diritto legato alla pastorizia e quindi alla storia millenaria degli uomini, pur così ancorato rozzamente alla pratica e all'uso, pur così poco specificato e disciplinato, pur così poco contrattato, è così fondante lo spirito della collettività che le sue regole arcaiche permangono e sopravvivono oltre la preistoria dei Liguri, in epoca romana, medioevale e moderna fino a scontrarsi con la piena realizzazione del diritto di proprietà, fino a trovare contestazione, nella sua sostanza, almeno nella nostra storia, solo nel 1800, come poi meglio vedremo, a dimostrazione, locale ma concreta, della consuetudine come fonte e forza di legge.

Il tema del compascuo proprio nel suo aspetto concettuale, sul piano del

bel titolo "L'Appennino: un crinale che univa e che unirà", del volume: "Atti del Convegno di studi storici fra i versanti del Reggiano, della Garfagnana e della Lunigiana", tenuto a Castelnuovo ne' Monti nei giorni 3-4-10 ottobre 1998, edito dal Comune di Castelnuovo ne' Monti nel 1999.

¹¹ Insieme al monte Beigua al centro della Liguria, ed al Monte Bego ad oriente, le Apuane rappresenterebbero, infatti, una triade di veri e propri santuari, tra l'altro tra loro visibili, in cui la sacralità troverebbe conferma nelle antichissime incisioni rupestri che vi sono presenti. Per esposizione più puntuale di questi temi rinvio a R. DEL PONTE, *I liguri - Etnogenesi di un popolo - Dalla preistoria alla conquista romana*, ECIG (Edizioni Culturali Internazionali Genova), Genova, 1999, pp. 115-124. L'autore, sicuramente un filoapuano al quale con simpatia concedo la cittadinanza onoraria della valle del Frigido, dando ulteriore forza alle ipotesi che sorreggono la presente ricerca, spiega che le "Apuane ... si trovano nel luogo esatto dove la penisola italiana si stacca dal continente. Un punto di cambiamento, una soglia, un punto di incontro... Tale specificità fece di tali monti un'area di cerniera e di trapasso di culture e popoli senza che venissero mai del tutto cancellate le condizioni più antiche" (ivi pag. 117).

¹² Senza perdersi nella vasta letteratura sull'etimologia di Alpe/Alpi mi basta ricordare il DEVOTO-OLI, *Nuovo Vocabolario della lingua italiana*, Selezione dal Reader Digest, Milano, 1987, che definisce l'Alpe anche come "Vasto pascolo di montagna dove si esercita l'alpeggio" e la definizione ottocentesca, ma puntuale: "Di monti, propriamente detti alpe, diciamo: gioghi alpini", in N. TOMMASEO, *Dizionario dei sinonimi della lingua italiana*, Edizione Tascabili Vallecchi, Firenze, 1973, voce n. 2320.

¹³ Per questa riflessione rimando a U. FORMENTINI, *Monte Sagro*, op. cit. p. 207.

diritto, è l'elemento centrale della nostra storia e merita perciò un approfondimento soprattutto per spiegare la specificità di termini che sono essenziali per la sua comprensione. Dominio, possesso, uso, usufrutto, proprietà, giurisdizione sono parole che appariranno per secoli nei documenti e proprio la loro controversa interpretazione sarà forse uno dei maggiori motivi dell'infinita "differenza" tra i popoli di Forno e Vinca.

Per compascuo o compascolo in generale s'intende l'uso di un pascolo riservato ad una comunità. Nel nostro caso, come si è visto, si tratta, invero, di più comunità e del resto in Lunigiana permane ancora in diversi luoghi il toponimo "compascua" proprio ad indicare l'utilizzo comune di praterie montane¹⁴.

E' importante definire la condizione giuridica di questo specifico tipo di territorio, ma la cosa non è semplice. Nel diritto moderno per compascolo si intende in generale il pascolo reciproco, una forma di comunione di pascolo per il bestiame fra diversi proprietari per la quale ciascuno di essi ha uno Jus compascendi sul fondo altrui per i tempi in cui il terreno non è interessato alla coltivazione. Esso è ancora diffuso in Italia nelle regioni alpine, in Puglia, in Calabria ed in Sicilia e trova il suo fondamento su consuetudini medievali che hanno riscontri simili anche in Francia: le "vaine pâture". Ma nel medioevo i termini "Communia", "Communalia", "Vicanalia", "Conciliaria" e "Compascua" indicarono diverse forme di godimento di terre ai fini del pascolo delle greggi, le cui origini e la cui natura sono appunto controverse e sconosciute. Il concetto di queste comunanze fu, infatti, definito in vari modi: come concessioni di diritto pubblico, usi civici, servitù. Il moderno diritto distingue compascuo e uso civico di pascolo, spiegando che il compascuo trae la sua origine dal consenso dei proprietari dei fondi. L'antico compascuo oggetto della presente ricerca si configura quindi più propriamente, e così poi vedremo avverrà anche storicamente, come uso civico in quanto trae la sua ragion d'essere giuridica da un condominio originario di terre, o comunque da una riserva o diritto, cioè una servitù, a favore di una intera popolazione per cui ne deriva la possibilità di utilizzo per tutti gli appartenenti ad una comunità, un diritto quindi "uti singuli", che la persona, come e in quanto singolo, acquisisce con il nascere¹⁵.

¹⁴ Cfr. A. C. AMBROSI, *Nuove ricerche sulle comunità rurali della Lunigiana*, in "Giornale Storico della Lunigiana", n.s., Anno 5, n. 3-4, 1954, p. 41; F. BARONI, *I confini giurisdizionali in Lunigiana - Confini tra stati o confini tra popoli?*, Centro Aullese di Ricerche e Studi Lunigianesi, Aulla, 1991, p. 38 (segnala il toponimo tra Uglianaldo e Minucciano).

¹⁵ Il Vicario di Pontremoli, nel 1780, nell'ambito della discussione sulle riforme leopoldine relative alla soppressione dei beni comunali e loro alienazione, ben distingue la diversa natura giuridica dei "beni patrimoniali comunicativi" (il cui dominio risiede nel Corpo della Comunità, quindi nei suoi pubblici amministratori) e dei "beni comunali delle Ville" (il cui dominio risiede presso tutti gli abitanti, un diritto personale, "uti singuli", derivante dalla nascita). Cfr. L. TOCCHINI, *Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine*, in "Studi Storici", Anno II, 1991, n. 2, p. 247, nota 56 e M. NOBILI, *Le mappe cata-*

Risalendo addirittura alla preistoria appare evidente come il compascuo sfugga non solo a categorie interpretative come la proprietà, ma anche a concetti quali il possesso. Gli antichi Liguri-Apuani erano, infatti, un popolo di pastori nomadi che si spostavano secondo le stagioni. Nei mesi estivi sicuramente si portavano, periodicamente, sugli alpeggi delle Apuane che nella preistoria dovevano essere considerati un patrimonio naturale d'uso comune a tutti. Gli spazi enormi in relazione alla consistenza demografica di quelle epoche evitavano di fatto che si sviluppasse dispute sul loro utilizzo tra le diverse tribù, se mai si può ipotizzare che le tribù fossero tante. Quando quegli antichi popoli cominciarono a sviluppare i loro insediamenti, che gli storici, sulla base di fonti scritte romane, chiamano *vici*, *pagi*, *oppida* e *castellari*¹⁶, forse lo fecero proprio attorno a quei terreni di pascolo montani che usavano tutti insieme. Pensando ad un tale processo, e tenendo conto della tripartizione dell'agro extraurbano ligure in "compascuo", "pubblico" e "privato", si è ipotizzato che per quelle popolazioni proprio il compascuo sia stato il primo ed originario livello di vita sociale comunistica, dal quale si sviluppò poi il livello del "pubblico", quando le singole tribù, sempre in comunione, si stabilirono su territori loro propri, ed infine quello del "privato" con le singole famiglie e la proprietà¹⁷. Gli antichi pascoli rimasero considerati non solo come patrimonio comune, ma addirittura come i luoghi, forse anche sacrali, di raduno e di convegno, di tutte le comunità che si erano costituite e differenziate: i famosi "conciliaboli" dei liguri, che rappresentavano fisicamente l'unione federale di più *vici* o *castellari*, rimanendo solitamente luoghi ad essi esterni e dando, nel contempo, il nome collettivo ad un popolo, anche se per gli Apuani e i Friniati si prefigurano territori più grandi di un solo conciliabolo¹⁸. Il terreno del compascuo sarebbe stato quindi originariamente, in toto od in parte, l'antico *conciliabulum*¹⁹.

I Romani, nella loro espansione egemonica su tutta la penisola italiana, si scontrarono a lungo con i Liguri, dal III al II secolo avanti Cristo. "Coniuratio per omnia conciliabula universae gentis facta", spiega Tito Livio

stali come fonte per la storia dei beni comuni in età medioevale e moderna: un esempio lunigianese, in "Medioevo Rurale - Sulle tracce della civiltà contadina", Il Mulino, Bologna, 1980, p. 69, nota 17. Su questo argomento cfr. oltre a U. FORMENTINI, *Conciliaboli.....*, op. cit., parte 3a, p. 122, anche la voce "Compascuolo" in Enciclopedia Treccani, Ediz. 1949, Roma, 1950, Vol. X, pp. 1001-1002 e in Nuovissimo Digesto Italiano, UTET, Torino, 1966, Vol. III, p. 719.

¹⁶ Cfr. U. FORMENTINI, *Conciliaboli.....*, op. cit., parte 1a, in "Memorie dell'Accademia Lunigianese di Scienze G. Cappellini", 1925, anno 6°, fasc. IV, pp. 127-129, 138-145; e parte 2a, in "Memorie dell'Accademia Lunigianese di Scienze G. Cappellini", 1926, anno 7°, fasc. VIII, pp. 12-13.

¹⁷ L'ipotesi è del Desimoni; la riferisce Formentini, definendola certo schematica e forse idilliaca, ma accettandola nella sostanza come valida. Cfr. U. FORMENTINI, *Conciliaboli.....*, op. cit., parte 1a, pp. 136-137.

¹⁸ Cfr. U. FORMENTINI, *Conciliaboli.....*, op. cit., parte 2a, p. 21. L'autore spiega anche che la parola "Conciliabulum", che indicava un organismo amministrativo romano, fu usata da Livio per rappresentare i raggruppamenti dei villaggi dei Liguri (ivi pp. 12 e 15).

¹⁹ Cfr. E. SERENI, *Comunità rurali nell'Italia antica*, Ediz. Rinascita, Roma, 1955, p. 483.

narrando l'invasione, nel 193 a.C., di migliaia di Liguri-Apuani fino alla piana di Pisa, ed ancora "Castella vicosque eorum igni ferroque pervastavit", in relazione alle devastazioni che le terre apuane subirono l'anno seguente da parte dei soldati del console romano Minucio²⁰. Dal 193 al 180 a.C. furono impegnati duramente proprio dagli Apuani, che vennero alla fine addirittura deportati a migliaia nel Sannio²¹. Dalle ricostruzioni di quegli avvenimenti da parte degli storici romani derivano la notizia di un popolo bellicoso: "Ligures durum in armis genus", e le poche informazioni sulla loro vita spartana e sulla loro semplice e rozza organizzazione sociale. Furono, dunque, i Liguri, e più che mai gli Apuani, "valentissimi cacciatori", e quelli di montagna "uomini ardui e malagevoli che esercitavano la pastorizia con durissima vita e sebbene le loro tribù non avessero un capo, si reggeano per famiglie con leggi di natura, unite per costume e religione. Erano intonsi, vestivano per lo più di pelli, ed andavano a piedi ignudi: nelle valli, ove esistevano pasture, fieno e legna, teneano tutto in comune [...] le loro città di monte erano castella [...], tenaci dei loro costumi, poiché, ai tempi di Augusto, portavano sempre lunghe le chiome, e continuavano la parsimonia e la rozzezza del vitto..."²².

I Romani si trovarono ad affrontare le antiche consuetudini dei Liguri, se non vere e proprie norme contrattuali, relative all'utilizzo del territorio, cercando di integrarle e ridurle al loro sistema giuridico. Non potevano certo annullarle, o superarle di fatto, dato che costituivano, come si è visto, il perno di un sistema fondiario che aveva dato origine all'intera organizzazione sociale. Fu del resto tipico della logica d'occupazione romana mantenere certi usi e costumi delle popolazioni conquistate, e ciò naturalmente avvenne non solo con i Liguri e non solo nel campo degli usi agricoli²³.

Nelle leggi e nei testi degli antichi gromatici romani esiste la distinzione fondamentale tra i tre generi agrari: *ager privatus*, *publicus* e *compascuus*. Quest'ultimo è inteso nell'accezione di terreno la cui proprietà appartiene in comune a più fondi, tanto che in epoca romana i "compascua", in molte parti

²⁰ Cfr. T. LIVIO, *Ab Urbe Condita libri qui supersunt*, XXXIV, 56, 1, e XXXV, 21,7, così riportato da R. Del Ponte, *I liguri* ..., op. cit., p. 235.

²¹ "Traducti sunt publico sumptu ad quadraginta millia liberorum capitum cum feminis puerisque", così in U. MAZZINI, *Restituzione di un passo di Livio relativo agli Apuani*, in "Giornale Storico della Lunigiana", anno 1920, vol. XI, p. 41.

²² Traggio queste bellissime citazioni, riferite a Strabone e Livio, dal testo ottocentesco di V. Santini, *Commentari storici sulla Versilia centrale*, Pisa, Tip. Pieraccini, 1858, vol. I, pp. 14-15, ristampa anastatica Pacini, Pisa, 1992. Per un quadro riassuntivo delle vicende belliche tra Romani e Liguri-Apuani, tra le numerose pubblicazioni sull'argomento, rinvio al classico e già citato U. FORMENTINI, *Conciliaboli* ..., parte 2a, che ripete le fonti indicate dal Santini, confermandone nella sostanza la trascrizione e sostenendo anch'egli trattarsi di Apuani compresi in territori a levante del Magra (pp. 31-32), ed al recente e riassuntivo R. DEL PONTE, *I liguri*..., op. cit., capit. 5: "La conquista romana e la sua vigilia", in particolare le pp. 234-240: "De bello Apuano".

²³ Cfr. E. SERENI, *Comunità rurali*..., op. cit., p. 442.

d'Italia, erano chiamati anche "communia"²⁴. Accezione che è, come si è tra l'altro già visto, alla base della moderna definizione di compascuolo in precedenza citata e vigente nel diritto moderno. Mentre l'antico istituto del compascuolo ligure, del quale si è cercato finora di interpretarne gli aspetti, riguarda più specificatamente il diritto di più comunità su un territorio di confine, che si configura più appropriatamente come una "servitù reciproca"²⁵. Ancora Formentini chiarisce come per il compascuolo, in epoca medioevale, non si possa parlare di condominio della proprietà, ma più propriamente di un "condominio attivo indivisibile di servitù", l'antico diritto comunistico che con il Comune riemerge come diritto pubblico soggettivo²⁶.

Nel 1506 presso Genova, dove è ancora conservata, fu trovata una tavola in bronzo sulla quale era incisa una sentenza del 117 a.C. che riguardava una controversia insorta tra le comunità liguri dei Genuati e dei Viturii a proposito dei loro confini e della natura giuridica delle loro terre, tra le quali esistevano anche quelle di compascuolo. La tavola è nota, dal luogo di ritrovamento, con il nome di Polcevera, ed il testo è conosciuto come "Sententia Minuciorum", dai nomi di Quinto e Marco Minuci che ne furono i giudici-arbitri, delegati dal Senato di Roma²⁷.

Per le terre a compascuolo la sentenza stabiliva precise disposizioni: dovevano essere "aperte al pascolo delle greggi" di entrambe le comunità, nessuno poteva impedire la "libera pastura", o fare violenza a chi pasturava, o impedire che entrambi i popoli vi tagliassero legna per i loro usi²⁸. Come si vede obblighi e divieti del tutto simili alla nostra sentenza del 1189.

Il reperto archeologico di Polcevera con la sua "Sententia" è considerato molto importante, tanto da essere stato definito in passato "prezioso monumento di archeologia romana e primo documento della storia ligure", oppure ed ancora "testo di diritto ligure interpretato dalla giurisprudenza romana"²⁹. Emilio Sereni ha posto la Sententia alla base della sua riflessione storica sulle Comunità rurali nell'Italia antica, in un testo famoso ed ormai classico nel quale, proprio per chiarire la questione sulla natura giuridica dell'istituto compascuale, rilevando che sotto la terminologia romana si nascondeva una "ben più primitiva realtà indigena", ha proposto uno schema interpretativo differen-

²⁴ "Est et pascuorum proprietates pertinentes ad fundos, sed in commune", così Frontino citato in M. WEBER, *Storia agraria romana*, Il Saggiatore, Milano, 1967, p. 205. Weber spiega che nel diritto romano l'ager compascuus si distingueva per "l'esclusività della disposizione del pascolo a favore di una comunità reale" e per "l'impossibilità dell'esercizio di occupazione", che era invece proprio dell'ager publicus. Ivi p. 87.

²⁵ Cfr. G. POGGI, *I compascui in Liguria - Dalla tavola di bronzo (117 A.C.) al Codice Civile Italiano (art. 682)*, Genova, Tip. Pagano, 1904, p. 4.

²⁶ Cfr. U. FORMENTINI, *Conciliaboli*..... op. cit., parte 3a, pp. 125-126.

²⁷ Cfr. E. SERENI, *Comunità rurali*..... op. cit., pp. 3-17.

²⁸ Cfr. E. SERENI, *Comunità rurali*..... op. cit., p. 8.

²⁹ Cfr. G. POGGI, *I compascui*..... op. cit. p. 12 e U. FORMENTINI, *Conciliaboli*..... op. cit., parte 1a, p. 132.

ziato. Egli parla, infatti, per definire il compascuo, di un punto di vista esterno, cioè dei rapporti con Roma, inerente quindi il modo in cui fu poi recepito e integrato giuridicamente; e di un punto di vista interno, cioè ligure, proprio quindi delle popolazioni per le quali il compascuo era stato fondamento primitivo della loro organizzazione sociale. Ebbene dal punto di vista dei rapporti con Roma, e quindi con il diritto, il compascuo è una parte di territorio "aperto al libero uso del pascolo e del legnatico da parte di tutte le comunità" (disputanti quel territorio). Mentre dal punto di vista ligure, cioè si può aggiungere degli antichi liguri e quindi degli antichi apuani, il compascuo è "quella parte di territorio dell'antico *conciliabulum* che, senza essere compresa nell'ambito di nessuna delle comunità partecipi alla federazione, è aperta agli usi di pascolo e di legnatico di tutte queste comunità, che vi esercitano tali usi secondo norme tradizionali, e che in esso hanno il loro luogo d'incontro; di convegno e forse di culto comune. Esso è pertanto, originariamente, l'agro intertribale del *conciliabulum*"³⁰. Il compascuo più arcaico tra le comunità, quello che esistette tra gli antichi "pagi" dei liguri - è bene sottolinearlo - non era di pertinenza di nessuno di essi, era cioè escluso dai loro confini³¹.

Non può certo sfuggire il valore di questa interpretazione che è stata accettata e recepita completamente nella riflessione sulla nostra sentenza apuana del 1189, proprio per evidenziarne la particolarità e la specificità, proprio per capire il substrato culturale e sociale che è nascosto sotto l'argomento del compascuo.

Il periodo tardo romano e barbarico vide, a livello storico generale, lo sviluppo del "fundus" signorile, da cui derivò la corte medioevale. Ciò significò un progressivo assottigliarsi dell'ager publicus e di conseguenza anche di quello compascuus, (anche se nel Settentrione e soprattutto in Liguria, appunto per la tenuta degli antichi usi il fenomeno fu certamente meno manifesto che nel Meridione). La storia in generale è proprio storia dell'espansione del "processo individualistico della proprietà"³². Questo processo di privatizzazione della terra portò, ancora come tendenza storica generale, al prevalere dell'attività agricola su quella pastorale e alla naturale conseguenza di incidere sull'esistenza dei beni comuni e quindi di quelle servitù collettive come gli usi di pascolo comune³³. Comunque quando nell'alto medioevo il compascuo, come istituto giuridico agrario, si ripresentò di nuovo documentalmente, oltre al principale diritto di pascolo, che veniva definito *ius pascendi* o *compascendi*, interessò ancor più esplicitamente altri usi. Si può infatti parlare di: *ius cacciandi* e

³⁰ Cfr. E. SERENI, *Comunità rurali*..... op. cit., p. 483.

³¹ Cfr. E. SERENI, *Comunità rurali*..... op. cit., p. 452.

³² Cfr. U. FORMENTINI, *Conciliaboli*..... op. cit., parte 3a, p. 120.

³³ Cfr. M. BICCHIERAI (a cura di), *Beni comuni e usi civici nella Toscana tardomedievale*, Marsilio - Giunta Regionale Toscana, Venezia, 1995, p. 46.

piscandi (il diritto di caccia e pesca), ius buscandi (la possibilità di disboscare e fare prati), ius lignandi (il diritto di tagliar legna), ius herbandi (il diritto di far erba), ius fenandi (il diritto di tagliar fieno e biade), ius glandandi (cioè la possibilità di raccogliere ghiande, il "de eschis" della nostra sentenza)³⁴. Naturalmente gli stessi diritti, come già si è visto, si presentano anche in altre forme verbali come Herbatico, lignatico, escatico, etc.

Ciò che mi preme sottolineare in questa riflessione sulla sostanza dell'istituto, e motivo principale del necessario approfondimento che è stato fatto, è il rilevare (quasi con sorpresa) che il compascuo non sia mai stato messo in discussione. Per secoli, ma ormai in base a quanto scritto si può dire ragionevolmente anche per millenni, nessuno lo ha mai contestato nella sua sostanza. Le dispute documentate e secolari che lo riguarderanno verteranno sempre sul "come" sarà inteso, interpretato, applicato, mai si criticherà l'assunto, la natura del diritto. La ragione di ciò sta nel fatto che, come si è dimostrato, il compascuo è il simbolo della permanenza di una coscienza economica della terra, che trae origine dall'alba dei tempi. Una forza intrinseca, quindi, che lo rende inossidabile alle varie epoche, indiscutibile ed insindacabile, perché legato al primordiale organizzarsi sociale di un popolo.

In generale, come si è visto, esso fu affrontato dalla giurisdizione romana, poi forse cadde nel dimenticatoio della storia. Nel particolare della nostra vicenda, certo più modesta, esso fu per secoli comunque al centro delle dispute tra giureconsulti, arbitri, deputati e delegazioni, pratici, agrimensori antichi e moderni, finanche governi e stati, senza che nessuno mai ne disconoscesse la validità.

Qualcuno osò affermare per porre fine alla controversia che in fondo si trattava di dirupi, pendii scoscesi, e quindi terre improduttive, ma fu solo una critica al valore economico del compascuo, e si badi che anche sotto questo aspetto (che pur non è irrilevante!), quel qualcuno, in tanti secoli fu proprio uno solo, quindi una davvero unica eccezione³⁵.

Solo nel periodo francese, quando anche Massa visse per un ventennio sotto l'egida delle idee rivoluzionarie, ho trovato un vero e proprio attacco, da considerarsi serio, che riguarda direttamente la validità del compascuo. Nel 1814 alle rimostranze di pastori di Forno che avanzavano periodiche ed usuali denunce all'autorità amministrativa, in questo caso per diritti di pascolo pretesi in territorio

³⁴ Cfr. G. POGGI, *I compascui...*, op. cit. p. 4.

³⁵ Fu Michel Magnani, forse Auditore, che in una lettera del 6.10.1742 al Governatore di Fivizzano dichiarava la sua fiducia nella possibilità di accordarsi con quelli di Massa sul problema della confinazione del compascuo affermando: "tanto più che si tratta di grotti e dirupi". Tra le centinaia di documenti consultati sulla questione, che attraversano secoli, è davvero la prima ed unica osservazione sulla miseria dei luoghi contesi! Il documento si trova in ASM - Arch. Cybo Malaspina - Questioni di Confine - b. 229 - Fasc. Vinca e Forno, Fogli diversi dal 1742 al 1744.

di Carrara, il Maire di Massa rispose negativamente sentenziando laconico ed assoluto: "parole del governo. cessano le conseguenze di un sistema che aveva dei principi che sono stati aboliti"³⁶. Ma come si capisce quell'atteggiamento fu solo il segno di una volontà politica, l'imposizione dall'alto di un cambiamento sulla base di idee "altre" che sostenevano un determinato agire amministrativo e che non costituivano certo una critica fondata, o studiata, alla natura del diritto del compascuo. E nei fatti anche nel periodo francese tutto continuò come prima. Anche se bisogna pur dire che la rivoluzione francese, con le sue idee che portarono cambiamenti nei governi di tutta l'Europa ed anche nel Ducato di Massa, in quel tentativo di incidere sulla nostra questione, seppur piccola ma comunque millenaria, trova altra minuscola prova del suo essere stata un grande rivolgimento politico, vero e proprio spartiacque nella storia dell'umanità³⁷.

Del resto anche in Toscana il pascolo comune (ed in generale le servitù collettive) era stato abolito dal Granduca Leopoldo, con le sue riforme fisiocratiche, attuate dal 1774 in poi. Ma anch'esse erano state dettate, come nel resto d'Europa, da ragioni economiche che tendevano a sviluppare la produttività agricola, nel caso toscano prevedendo la alienazione delle terre comunali ai privati per favorire la coltivazione e quindi la redditività. Tra l'altro queste misure furono contestate soprattutto nei capitanati della Lunigiana dove le proprietà comunali ed il loro uso costituivano, per tradizione, una salvaguardia per il sostegno economico di molte famiglie³⁸. Anche in questo caso comunque, in maniera evidente, era stata la necessità di politica economica, è non un ragionamento giuridico, che aveva prodotto le misure contro gli antichi usi collettivi, tra i quali appunto il compascuo.

Solo nel 1825, nella nostra storia, ho incontrato finalmente una contestazione motivata dell'istituto compascuo considerato in se, nella sua natura, nella sua origine. Ciò avvenne ad opera di Odoardo Micheli Pellegrini, Giudice di Prima Istanza del Tribunale di Massa e componente la Deputazione Massese per la definizione di un ennesimo Concordato sulla differenza di confine tra Vinca (Toscana) e Forno (Massa) che fu sottoscritto (come, di nuovo, in seguito più precisamente si vedrà) il giorno 11 aprile 1824, e forse però mai anch'esso

³⁶ Cfr. *Sig. Maire al Parroco di Forno* - 26.4.1814, in ASCM b.193 (1813). Nella lettera si parla della richiesta avanzata dai pastori di Forno: "Francesco Michelucci, Michele Alberti, Antonio Tonarelli" [...], "onde fosse mantenuto in loro favore una convenzione da molto tempo esistente e relativa alla comunione di pascolo in alcune montagne del territorio carrarese".

³⁷ Mi sia perdonata l'immodestia di questa riflessione, ma mi sembra giusto annotare, raffrontare e riscontrare nel piccolo gli assunti della grande storia. Questo forse il compito principale del ricercatore locale. A tal fine ricordo anche che il periodo francese, con il regime Baciocchi, portò nel 1812, all'abolizione delle "Vicinanze" nel Carrarese, che possono essere giustamente considerate organismi sociali che si basavano sulle proprietà collettive, anche se a quel tempo quella loro essenza era di fatto ormai già snaturata. Cfr. G. TANTI, *La politica dei Baciocchi e l'abolizione delle Vicinanze di Carrara*, in "Il Principato napoleonico dei Baciocchi (1805-1814) - Riforma dello Stato e società", Lucca, 1985, pp. 535-545.

³⁸ Cfr. L. TOCCHINI, *Usi civici* ..., op. cit., pp. 223-266 e M. NOBILI, *Le mappe* ... , op. cit., p. 68.

attuato. Questo signore merita senz'altro di esser citato. Fuor di ogni dubbio e fuori di ogni metafora, in senso oggettivo e concreto, è il primo che azzarda una critica diretta al compascuo nell'arco dei secoli in cui si sviluppa la nostra storia. E se il compascuo, come si è visto, affonda le sue radici nella preistoria rurale dell'uomo e quindi nei diecimila anni della storia della rivoluzione agricola, si può ben dire, senza poter esser confutati, che è il primo a farlo nell'arco di migliaia di anni! La sua relazione sull'argomento, tanto precisa e circostanziata nella sua volontà illuministica e raziocinante, tanto significativa per il suo essere legata a concetti amministrativi e fiscali che dirompevano come modelli dello stato centralizzato e burocratico che l'epoca napoleonica aveva esportato in ogni angolo di Europa, tanto ingenuamente tutelatrice della proprietà privata ormai nume protettivo della nuova classe borghese che si andava imponendo nella società, assume ai miei occhi un carattere così affascinante da impormi di riprodurla in gran parte, a mo' di omaggio a quell'antico giudice che disputò per primo della sostanza dell'istituto compascuo³⁹.

Il Consultore Micheli Pellegrini, il 30.5.1825, inviava al Governatore degli Stati di Massa e Carrara un "Rapporto sulla questione ancora pendente sul diritto di pascolo e legnatico nella toscana valle di Arni, nonché su quella ugualmente pendente per diritti uguali vantati dai sudditi toscani nel territorio massese di Forno"⁴⁰, nel quale, dopo aver fatto un lungo discorso sulla diversità di costumi e leggi che si andavano imponendo rispetto a quegli antichi diritti, e dopo le osservazioni tecniche sulla questione, scriveva [le parti in corsivo sono mie]:

"In questo stato di cose io sarei di sottoposto parere che si potrebbero sottoporre al Governo Toscano le seguenti considerazioni. *Il diritto di pascolo e legnatico rilasciato a intere popolazioni in luoghi comunali non è più compatibile ai moderni costumi generalmente adottati ovunque ai principi di agricoltura di ogni specie, con le leggi del censimento.* Il progresso che hanno fatto le scienze economiche ha servito a dimostrare una verità che non trova più oppositori e cioè che *il diritto di proprietà sulla terra non può essere soggetto ad eccezioni*

³⁹ Odoardo Micheli Pellegrini nacque a Carrara il 26.2.1789. Si laureò in legge nel 1808 a Bologna e a Pisa. Fu avvocato ed Auditore in Genova. Auditore poi a Lucca nel 1813, dove fu anche Pubblico Ministero, e nel 1815 Sostituto Avvocato Regio. Nel 1816 fu nominato Giudice di Prima Istanza a Massa, nel 1825 divenne Consultore di Governo e Consigliere del Tribunale Supremo degli Stati di Massa e Carrara. Nel 1835 Consigliere Effettivo del Supremo Consiglio di Giustizia in Modena, nel 1845 Governatore della Garfagnana. Morì nel 1849. Discepolo di Labindo fu anche autore di scritti letterari. Per queste notizie biografiche cfr. G. SFORZA, *Scrittori di Lunigiana - O. Micheli Pellegrini*, in "Giornale storico della Lunigiana", vol. X, la Spezia, 1919, pp. 63-66; cfr. anche E. GERINI, *Memorie storiche d'illustri scrittori e uomini insigni nella antica e moderna Lunigiana*, Tip. Frediani, Massa, 1829, p. 313, che lo definisce [nel 1829]: "Consultore di Governo, Secondo Consigliere del Supremo Tribunale di Giustizia e facente funzione di Pubblico Censore".

⁴⁰ Cfr. *Ministero, Affari Esteri Modena a Governatore Stati di Massa Carrara e Lunigiana*, 10.8.1842. In ASM - Governo degli Stati di Massa, Carrara e Lunigiana - b. 83 [con questa lettera si invia in allegato copia del rapporto Micheli del 1825, citato nel testo].

per rapporto alla loro situazione, ne restrizioni per la sua estensione ne a vincoli inutili che servono a diminuire la circolazione delle ricchezze.

L'uomo che sa di non poter possedere altro che ciò che gli hanno trasmesso i suoi maggiori, o ciò che capace di conquistare per propria industria, si fa tale idea del diritto di proprietà che non è più trascinato a violarlo che per una deprezzazione morale e non per mancanza di persuasione, che ciò che non è nostro deve rispettarsi.

Se non si può trarre il sostentamento proprio e della sua famiglia e del suo bestiame che procacciandosi con la propria industria i mezzi per provvedervi e non già occupando la cosa comune senza altro pensiero che essere il primo ad occuparla, pone in opera tutte le sue facoltà intellettuali e di corpo per ottenere ciò che non ha e che non può occupare che violando le leggi.

Tolto così all'ozio cessa di essere un consumatore a carico altrui e diviene un produttore che mirando alla utilità propria, mira all'universale che non è che il composto dell'utilità dei singoli.

L'uomo che gode delle terre comunali o d'altrui, tende precariamente a trarre profitto nel momento, non curando l'avvenire, che non sa se sarà per goderne. Quindi non si cura di riparare i danni delle acque e del tempo per assicurarsi il pascolo e le legne e gli altri frutti naturali negli anni successivi, o di piantare boscaglie, o di coltivare a frutti o sementa. Anzi il lungo uso ed i replicati tagli estirpano i boschi così che ne gode precariamente. Finisce distruggendo tutto ciò che serve a mantenere la terra sulle cime dei monti e per essere causa dei danni infiniti che i torrenti gonfi di terra e di sassi e d'acqua arrecano alla pianura.

Ne maggior interesse [avrebbe] l'Amministrazione del Comune persuasa che getterebbe cura e denaro se volesse adoperarsi nel piantare, coltivare e riparare a guasti delle acque in luoghi da cui non trae profitto.

Lo stesso trattandosi di terre che di privata proprietà vanno soggette a pascolo comune in alcune stagioni dell'anno.

Al che si aggiunge che i terreni di proprietà privata e comunale così soggetti a vincolo di una servitù gravissima [del diritto di pascolo] rimangono pressoché fuori di circolazione, perché colui che pur avrebbe mezzi pecuniari per ridurli a maggior coltivazione assicurandoli dai danni che il tempo, le acque e la mano dell'uomo invasore li arrecano, non potrà farne acquisto perché la servitù di cui sono gravati li impedisce di porre a piena esecuzione i suoi utili progetti.

Le leggi generali del censimento sottopongono ad imposta qualunque terra atta a produrre frutti anche naturali soltanto. Così anche le terre comunali di proprietà son soggette a imposta per pagare la quale ogni altro contribuente del Comune somministra i fondi necessari in ragione del suo possesso.

I beni comunali si vogliono del primo occupatore e si vede l'assurdo che l'uno contribuente paga perché l'altro goda senza pagare.

Così è accaduto nella formazione del nuovo catasto in questi stati.

I beni comunali dell'altura che dicono sono soggetti al pascolo e legnatico del primo occupatore trovasi oggi intestati a carico del Comune che paga la corrispondente imposta con le proprie rendite, le quali sono formate dalle impo-

ste che pagano gli altri proprietari alla cassa del comune, mentre i pastori e gli abitatori della montagna si godono quei beni comuni.

Queste ragioni plausibilissime furono di tanto peso anche in Toscana che servirono ad abolire il diritto di pascolo e legnatico appartenenti a privati, dei beni comuni, e così a togliere i diritti quesiti, *se pur diritti quesiti possono chiamarsi quelli che esercita il primo occupante.*

Che se furono tali da sottoporre all'interesse pubblico il privato del suddito, dovettero certo aver tanta forza da sottoporsi anche il privato all'estero, cosiché non si potrebbero trarre in dubbio che si fatta abolizione percuota non tanto i sudditi quanto gli esteri.

Tratterebbesi di adottare uguale misura negli Stati di Massa Carrara. Misura che già S.A.R. adottò per i beni di privata proprietà situati nella pianura, con editto 18.8.1824.

Questa misura, come di ordine pubblico, toglierebbe ai sudditi *l'esercizio di un diritto che ha l'apparenza dell'inviolabilità datagli dal tempo che rende venerabili le cose antiche*, perché non potrebbe togliere ugualmente agli esteri se gli esteri lo avessero?

Tratterebbesi di adottare per gli Stati di Massa Carrara quella misura che già il Governo Toscano ha adottato per il suo territorio tanto in danno dei propri sudditi, che dei nostri.

Perché non potrebbe avere effetto anche nel territorio nostro tanto in danno dei nostri, come in danno degli esteri, per principio di ritorsione?

Tratterebbesi di rinunciare a un diritto che i nostri vantano sul territorio toscano, perché i toscani non potrebbero rinunciare ad un diritto uguale nel territorio nostro?

Tratterebbesi di un diritto il cui esercizio in Toscana ha sempre arrecato svantaggio ai due governi e sarà per arrearlo perpetuamente, *perché trattasi di luoghi inaccessibili e pressoché abbandonati, in cui i governi non possono, senza dispendio, far sentire la forza della legge e chiamare i sudditi all'obbedienza.*

Perché non si vorrebbe da ambo i governi [rimuovere] *la perpetua causa della discordia con l'abolire quei diritti che in sostanza servono a favorire l'ozio e la privata vendetta, [più] che a giovare al benessere dei sudditi rispettivi?*

Tratterebbesi finalmente di tali diritti che nell'uno e nell'altro stato non [precludono] la proprietà privata, *ma hanno l'illecita causa nell'occupazione violenta del privato.*

Perché non si vorrebbero togliere gli effetti di una causa illecita, causa che non cessa di essere illecita nonostante il tempo lunghissimo e secoli che si trasporgono dal momento in cui nacque a quello in cui continua a produrli?

Che ciò che sarei a proporre per provocare di colpo solo tutte le differenze, per modo che non si abbia più a temere che risorgano".

Si ritrova bene in queste parole l'orientamento della dottrina economica dell'ultimo Settecento contraria agli usi collettivi in nome di principi che si ispira-

vano alla piena libertà sia in campo economico sia in quello giuridico. Quegli usi, infatti, per lo sfruttamento disordinato del territorio che provocavano, erano dappertutto generalmente considerati la causa principale della decadenza economica della montagna.

Altro motivo tipico della pubblicistica economica settecentesca, che emerge evidente in Micheli Pellegrini, è il richiamo all'importanza dell'industriosità e dell'iniziativa privata che appunto troverebbero ostacolo nella troppo facile disponibilità degli usi comunali, i quali all'opposto "renderebbero gli uomini inclini all'ozio", favorendo la "pigrizia e l'abbruttimento morale e sociale"⁴¹.

Il Giudice Micheli Pellegrini è poi curioso e singolare quando, dimostrando una grande solerzia da Ufficiale di Governo preoccupato delle pubbliche entrate, spiega con precisione fiscale come i beni comunali intestati al Comune siano anch'essi "soggetti all'imposta" che viene pagata con le rendite pubbliche che "sono formate dalle imposte che pagano gli altri proprietari alla cassa comune". Rilevando l'assurdo (per lui davvero inaccettabile!) che "l'uno contribuente paghi perché l'altro [cioè chi usa il terreno comunale] goda senza pagare".

Infine, e soprattutto, la sua riflessione è per me preziosa (per l'analisi interpretativa fin qui condotta) quando si scaglia contro quel diritto del "primo occupatore" che sta alla base dell'utilizzo del bene comune e quindi del compascuo. Micheli Pellegrini contesta con partecipazione ed in maniera diretta quell'assunto, tanto da poterlo pensare, in una immaginaria disputa tra giureconsulti di primo Ottocento, a chiedere se non a gridare, nel fervore del suo convincimento: "Ma chi l'ha detto che il primo che occupa una terra abbia il diritto di usarla?". La sua è veramente la contestazione della legittimità del bene comunistico e del compascuo. Un attacco, una critica totale, la prima in assoluto che ho trovato, alla natura ed alla sostanza dell'istituto; tanto profonda da arrivare a denunciare la non validità della forza della tradizione e della consuetudine quando afferma che la causa, cioè in questo caso un diritto fondato dall'alba dei tempi, "non cessa di essere illecita nonostante il tempo lunghissimo e secoli che si traspongono dal momento in cui nacque".

Questa prima riflessione, che può sembrare anche troppo speciosa, permette comunque di aver chiaro un fraintendimento di fondo che pervade la differenza.

I Fornesi, e con essi il Governo di Massa, nei termini medioevali che si designano chiaramente già nella sentenza del 1189, e che poi furono ben esplicitati nel lodo del 20 ottobre 1515, che costituì poi la base di tutte le discussioni nei secoli seguenti, ritenevano che quello che spettava ai Vinchesi fosse solo un

⁴¹ Su questi temi cfr. L. TOCCHINI, *Usi civici* ..., op. cit., pp. 223-228 e 243-244. A dimostrazione della loro diffusione e universalità l'autore cita la presenza di questi argomenti (e forse anche la loro origine) già in un testo francese del 1761: DUPUY DEMPOTES, *Le Gentilhomme cultivateur, ou corps complet d'agriculture*, Parigi.

diritto di pascolo, quindi una servitù, su un territorio che ricadeva sotto il dominio della comunità di Forno e del suo Principe.

A loro sostegno stava il fatto incontestabile che il titolare della sentenza del 1189 fosse stato il Marchese massese Guglielmo Corso e che il lodo del 29 ottobre 1515 avesse stabilito che ai Vinchesi spettasse sì il pascolo, precisando però che la giurisdizione sull'intero territorio conteso era in modo inconfutabile del Marchese Alberico.

I Vinchesi, d'altro canto, e con essi naturalmente il Governo Toscano, in base a quel diritto riconosciuto di pascolo, consideravano invece i terreni interessati al compascuo come loro proprietà.

A sostegno della loro convinzione, ora lo si può dire con cognizione di causa, stava la preistorica natura di quell'istituto che si fondava sull'uso comunitario del territorio e dei suoi prodotti. I Vinchesi, forti anche delle prove di alcuni particolari possessi che vi potevano vantare, continuarono a rivendicare la proprietà del territorio, nonostante l'evidenza del lodo del 1515, fino al 1825, quando, ancora, una parte di esso fu accatastata nel comprensorio di Fivizzano.

In questo senso è doveroso però segnalare che sulla base di quella natura primitiva del compascuo forse anche i Fornesi avrebbero potuto vantare diritti sull'oltre giogo, al di là del crinale, dalla parte di Vinca. Qualcuno in effetti lo fece, ma non seppe, né poté, come i Vinchesi, esibire riscontri documentari per quelle pretese.